



P.O.R. FSE 2014-2020 SARDEGNA
Asse IV – Capacità istituzionale e amministrativa

Azione 11.6.5.

**PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO
DI UN SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI E FORMAZIONE
PER IL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ ISTITUZIONALI
DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTUAZIONE E GESTIONE DEI
PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI FSE E FESR 2014-2020**

CUP E71H17000080009
CIG 7078819A3A

RISPOSTE AI QUESTITI aggiornate al 5/6/2017

<p>Quesito 1</p>	<p><u>Requisiti di partecipazione - Capacità tecnica (Art. 3, lett. e/f Disciplinare)</u></p> <p>Si richiede se la dicitura relativa ai <<tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura di gara>>, debba intendersi come: -gli anni interi del triennio precedente la data di pubblicazione della gara, vale a dire gli anni 2014-2015 e 2016 oppure - il triennio a partire dalla data di pubblicazione della gara, vale a dire dal 13 maggio 2014 al 12 maggio 2017, se si considera la data di trasmissione del Bando alla GUUE, o dal 20 maggio 2014 al 19 maggio 2017 se si considera la data della pubblicazione on line del Bando.”</p> <p>La dicitura i <<tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura di gara>>, va intesa come: gli anni interi del triennio precedente la data di pubblicazione della gara, vale a dire gli anni 2014-2015 e 2016</p>
<p>Quesito 2</p>	<p><u>Requisiti di partecipazione - Capacità tecnica (Art. 3, lett. e/f Disciplinare)</u></p> <p>“Con riferimento alla lettera e) <<Avere eseguito, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura di gara, servizi cui al punto 3.1 del Capitolato o analoghi, per un valore pari ad almeno 280.000 euro;>> si chiede se possano essere considerati analoghi i servizi di assistenza tecnica ad Autorità di Gestione di un Programma cofinanziato da un Fondo Strutturale di investimento europeo che comprendano servizi o attività di <<Ottimizzazione dei processi lavorativi e delle procedure>>.”</p> <p>Possono essere considerati analoghi i servizi di assistenza tecnica ad Autorità di Gestione di un Programma cofinanziato da un Fondo Strutturale di investimento europeo che comprendano servizi o attività di “Ottimizzazione dei processi lavorativi e delle procedure”, per la sola quota parte relativa a questi ultimi servizi o attività.</p>
<p>Quesito 3</p>	<p><u>Requisiti di partecipazione - Capacità tecnica (Art. 3, lett. e/f Disciplinare)</u></p> <p>“Con riferimento alla lettera f) <<Avere eseguito, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura di gara, servizi di cui al punto 3.2 del Capitolato o analoghi, per un valore pari ad almeno 280.000 euro>> si chiede: a) se possano essere considerati analoghi i servizi di assistenza tecnica ad Autorità di Gestione di un Programma cofinanziato da un Fondo Strutturale di investimento europeo che comprendano servizi o attività di formazione; b) se possano essere considerati analoghi i servizi di formazione rivolti a lavoratori occupati (impiegati, quadri, dirigenti) di imprese private, commissionati da soggetti privati o pubblici. In sostanza, si chiede se per la valutazione dell’analogia dei servizi, è possibile prescindere dalla natura pubblica o privata dell’ente di appartenenza dei destinatari della formazione (che sono sempre occupati), in considerazione del fatto che le problematiche connesse alla pianificazione e gestione delle attività formative, le metodologie utilizzate per l’analisi dei fabbisogni formativi, la progettazione formativa, l’erogazione della formazione, la valutazione dei risultati in termini di conoscenze e competenze e di quelli di impatto sull’organizzazione di appartenenza e sulla qualità del lavoro svolto sono le medesime, indipendentemente dal fatto che i lavoratori considerati siano afferenti al settore privato o al settore pubblico.”</p> <p>a) Possono essere considerati analoghi i servizi di assistenza tecnica ad Autorità di Gestione di un Programma cofinanziato da un Fondo Strutturale di investimento europeo che comprendano servizi o attività di “Formazione”, per la sola quota parte relativa a questi ultimi servizi o attività. b) Possono essere considerati analoghi i servizi di formazione rivolti a lavoratori occupati (impiegati, quadri, dirigenti) di imprese private.</p>
<p>Quesito 4</p>	<p><u>Requisiti di partecipazione - Capacità tecnica (Art. 3, lett. e/f Disciplinare)</u></p> <p>“Con riferimento alla partecipazione di concorrenti in RTI si chiede: a) Se è possibile che all’interno di un RTI una società sia in grado di soddisfare interamente solo il requisito di cui all’art. 3 lett. e) e un’altra interamente solo il requisito di cui all’art. 3 lett. f); b) Se è richiesto il possesso di una percentuale minima di requisiti per la mandataria e per le mandanti; c) Se nel caso di richiesta di percentuale minima o di una quota maggioritaria</p>

	<p><i>per la mandataria, questa può essere calcolata anche solo su uno dei due requisiti di cui all'art. 3 lett. e) e f) o se deve essere calcolata sulla somma dei due requisiti”</i></p> <p>a): Si risponde affermativamente. b), c): Non sono richieste quote minime ma si precisa che, nel caso di partecipazione in RTI, è opportuno il rispetto del principio secondo cui deve esistere una sostanziale coincidenza tra le quote di qualificazione, le quote di partecipazione al raggruppamento e la percentuale di ripartizione nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio.</p>
Quesito 5	<p><u>Requisiti di partecipazione - Capacità tecnica (Art. 3, lett. e/f Disciplinare)</u></p> <p>“Con alla lettera f) si chiede se possano essere considerati anche servizi di formazione e-learning o blended learning; e, se sì, se possano essere considerati anche quelli svolti in favore di organizzazioni internazionali”</p> <p>Possono essere considerati anche servizi di formazione e-learning o blended learning e svolti in favore di organizzazioni internazionali</p>
Quesito 6	<p><u>Documentazione Amministrativa Busta di Qualifica (Art. 6.1. Disciplinare di gara)</u></p> <p>“L'art. 6.1 lettera K del disciplinare di gara stabilisce che dovrà essere prodotto l'Allegato 8 <<Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia sostitutiva” compilato dai medesimi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi maggiorenni e dichiarazione sostitutiva di certificato camerale contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011. Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante di ogni impresa concorrente.>> Si chiede di confermare che l'allegato 8 deve essere compilato e firmato digitalmente soltanto dal legale rappresentante della società e che dovrà riportare le generalità di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 dei loro familiari conviventi maggiorenni oltre ai dati relativi all'iscrizione presso al CCIAA”</p> <p>Si conferma che l'Allegato 8 deve essere compilato e firmato digitalmente soltanto dal legale rappresentante della società e dovrà riportare le generalità di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 dei loro familiari conviventi maggiorenni oltre ai dati relativi all'iscrizione presso al CCIAA.</p>
Quesito 7	<p><u>Art. 6.1.3 Disciplinare di gara – Importo cauzione</u></p> <p>“L'art. 6.1.3 del bando di gara stabilisce che: <<In sede di busta di qualifica dovrà essere allegata la cauzione provvisoria costituita ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 2% dell'importo massimo complessivo posto a base d'asta>>. Con riferimento all'art. 6.1.3 del disciplinare di gara che richiede l'allegazione della cauzione provvisoria di importo <<pari al 2% dell'importo massimo complessivo posto a base d'asta>>, si chiede se per <<importo massimo complessivo>> si deve intendere il "Valore totale stimato" di € 1.120.000,00 indicato nell'art. II.1.5 del bando di gara o il "Valore stimato" di € 560.000,00 indicato all'art. II.2.6 del bando di gara”.</p> <p>Per importo massimo complessivo posto a base d'asta si intende il Valore stimato di € 560.000,00 indicato all'art. II.2.6 del bando di gara.</p>

<p>Quesito 8</p>	<p><u>Art. 6.1.3 Disciplinare di gara – Importo cauzione</u></p> <p>“A pag. 21 del disciplinare di gara è riportato: << In particolare in ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei criteri di selezione di cui all’art. 83, la stazione appaltante, a seguito dell’aggiudicazione, procederà a richiedere la seguente documentazione: per i requisiti di cui al paragrafo 3 lett. e), f): copia dei contratti e alla certificazione di regolare esecuzione, di collaudo positivo finale (o equipollente) rilasciata dalle Amministrazioni committenti dei servizi resi nell’ultimo triennio; in caso di collaudo finale in corso di esecuzione, produzione della dichiarazione dell’Amministrazione di conclusione delle prestazioni, attestante la perduranza delle attività di collaudo. In caso di contratto in corso di esecuzione, attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni già rese rilasciata dalle Amministrazioni committenti.>> I contratti di Assistenza Tecnica comprendono una pluralità di attività, tra cui quelle relative al paragrafo 3, lettere e ed f cioè Ottimizzazione dei processi lavorativi e delle procedure e Formazione. Interpellata in proposito l’Amministrazione committente ha chiarito che non è in grado di attestare il valore delle attività di formazione in quanto quest’ultima è ricompresa all’interno del contratto nel suo complesso. Si chiede di sapere se è possibile presentare una stima del valore delle attività formative effettuate, eventualmente sostenuta da altri elementi di evidenza che non sia l’attestato di regolare esecuzione di attività formative”.</p> <p>La documentazione a comprova dei requisiti autocertificati dovrà far risultare gli elementi utili a soddisfare i requisiti di capacità tecnica indicati dall’art. 3, lett. e ed f del disciplinare, ovvero contratto di riferimento, periodo di svolgimento, tipo dell’attività svolta, l’amministrazione o l’ente pubblico destinatario, nonché l’importo fatturato e l’avvenuta quietanza della fatturazione relativa. In ogni caso, come indicato nello stesso art. del disciplinare, <<se per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, il concorrente che non è in grado di presentare i requisiti richiesti, può attestare tali requisiti mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante>>.</p>
----------------------	--